



Acquisto tranche elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri Atto del Governo 298

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Governo:	del	298
Titolo:	Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri	
Norma riferimento:	di	Articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

	Senato	Camera
Date presentazione	05/08/2021	05/08/2021
annuncio:	07/09/2021	07/09/2021
assegnazione:	07/09/2019	07/09/2019
termine per l'espressione del parere:	17/10/2021	17/10/2021
Commissione competente:	4 ^a Difesa	IV Difesa
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni 7 settembre 2021; scadenza termine il 7 ottobre 2021	V Bilancio (Assegnato il 7 settembre 2021 ai sensi ex art. 96-ter, co.2 - Termine il 27 settembre 2021)

PREMESSA

Lo scorso 5 agosto il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare su uno schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) n.21/2021 SMD (Stato maggiore difesa), relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera Light Utility Helicopter, LUH a favore della componente ala rotante dell'Arma dei Carabinieri (A.G. n.298).

Il termine per l'espressione del parere da parte delle Competenti commissioni parlamentari è il 17 ottobre 2021. Il termine per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della Commissione Bilancio è il 7 ottobre al Senato e il 27 settembre alla Camera.

PRESUPPOSTI NORMATIVI

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla [legge 4 ottobre 1988, n. 436](#) (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)) a loro volta oggetto di novella da parte della [legge n. 244 del 2012](#) recante la *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del **parere delle Commissioni competenti**, gli schemi di decreto concernenti i **programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio** e **non** riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle **scorte**.

I pareri dovranno essere espressi entro **quaranta giorni** dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni **esprimano parere contrario**, trasmetta **nuovamente alle Camere** lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere **entro trenta giorni** dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto **parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti**, motivato con riferimento alla **mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP)** di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Il Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 7 documenti programmatici pluriennali.

Da ultimo, il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 5 agosto, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-23 ([Doc. CCXXXIV, n. 4](#)).

Per quanto concerne l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della XVIII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "[Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma](#)".

CONTENUTO

La richiesta di parere parlamentare fa riferimento all'acquisto di una tranche di **11 piattaforme** dell'Elicottero Multi ruolo - *Light Utility Helicopter*, LUH a favore dell'Arma dei Carabinieri.

Come precisato dal Governo nella documentazione allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma risponde alla necessità di individuare una **soluzione capacitiva** che permetta di **rinnovare la componente elicotteristica** c.d. "multiruolo" dello Strumento militare terrestre e dell'Arma dei Carabinieri, assicurando, quindi, la progressiva sostituzione delle linee *legacy* - ovvero *ereditate dalle passate acquisizioni* -, introdotte tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90.

A tal proposito l'Amministrazione proponente fa presente che tali piattaforme sono caratterizzate da un crescente **livello di obsolescenza e dal logorio imposto** dal loro continuo impiego operativo. Inoltre, gli equipaggiamenti di bordo non consentono un'efficace formazione di base degli equipaggi di volo per il successivo impiego sulle piattaforme di nuova generazione ed appare necessario adeguarne gli apparati avionici ai nuovi standard europei.

Con riferimento alle **caratteristiche specifiche** della nuova piattaforma viene rappresentata la necessità di disporre di un mezzo in grado di assicurare **10.000 ore volo** ovvero una "vita tecnica" non inferiore a 30 anni e capace di operare in sicurezza, in ogni condizione di volo. Si reputa, altresì, fondamentale, sia la capacità di garantire **comunicazioni radio bilaterali** e la trasmissione di dati e di immagini con le altre unità presenti sul terreno, sia la versatilità del mezzo che ne consenta l'impiego in diversi scenari.

Le nuove piattaforme dovranno rispondere a requisiti di interoperabilità con i mezzi in dotazione/acquisizione in ambito F.A. ed in ambito interforze/NATO, nonché rispondere agli *standard* di riferimento del **progetto "Forza NEC"** (per la sola componente terrestre).

Il **Programma Forza NEC** (*Network Enabled Capability*) è un progetto di ammodernamento dello strumento militare inteso all'acquisizione di capacità operative e tecnologiche completamente digitalizzate e come tali in grado di sfruttare le opportunità offerte dalle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In concreto l'obiettivo è quello di **formare una Forza terrestre integrata digitalizzata**, basata su tre brigate medie dell'Esercito e su una

brigata anfibia interforze composta da elementi del reggimento "Serenissima" e del reggimento di fanteria di marina "San Marco".

Da un punto di vista operativo il progetto di digitalizzazione di una "Forza Nec" consiste nel dotare le unità operative schierate in campo, dai posti di comando alle varie piattaforme (carri armati, veicoli di trasporto truppe, sistemi di ricognizione, semoventi di artiglieria) fino al singolo soldato, di opportuni sistemi digitali di elaborazione e di comunicazione, pienamente integrati ed interoperabili tra di loro.

La prima fase del Programma pluriennale Forza Nec, rispetto alla quale le Commissioni Difesa del Senato e della Camera dei deputati hanno espresso un **parere favorevole** nella seduta del 1° e dell' 8 aprile 2009, attiene ad una serie di attività sperimentali volte a costituire la "cornice" essenziale per la successiva fase di digitalizzazione.

Con riferimento **all'impiego della nuova piattaforma** la nota dello stato maggiore della Difesa, allegata alla richiesta di parere, pone in evidenza la **forte connotazione dual use degli assetti** che potranno essere impiegati nell'assolvimento delle "funzioni esterne" quali: il trasporto aereo e il soccorso malati e traumatizzati gravi e per le attività di sorveglianza, ricerca, ricognizione e **antincendio boschivo** e di soccorso e assistenza in occasione delle calamità naturali, nonché volo notturno con ausilio di visori NVG e IR.

Per quanto riguarda le attività di **contrasto agli incendi boschivi**, il **Documento programmatico pluriennale della difesa 2021-2023** sottolinea l'importante contributo assicurato dalla Difesa, compresa l'Arma dei Carabinieri, in questa attività, coordinata sul territorio nazionale dal Dipartimento della Protezione Civile. Attraverso il Centro Operativo Aereo unificato (COAU), il Dipartimento impiega la flotta aerea antincendio dello Stato nel concorso delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, favorendone l'efficacia operativa in coordinamento con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto indicato dalla legge n. 353/2000. La flotta aerea dello Stato si avvale a tal fine anche delle altre risorse istituzionali (CNVVF, FA, Arma CC) che in virtù di accordi e convenzioni, operano e vengono impiegate nella attività antincendio. In tale ambito, le Forze Armate forniscono un contributo significativo alla costituzione della flotta aerea antincendio dello Stato fornendo elicotteri dislocati sulle proprie basi su tutto il territorio nazionale. Inoltre si ricorda che l'art.7 del d.lgs. n.177/2016 ha attribuito all'Arma le attività di "prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia d'incendi boschivi.

Per ulteriori approfondimenti si veda: "[Gli elicotteri duali nel campo della sicurezza e difesa](#)", a cura di Alessandro Marrone e Michele Nones, Istituto Affari internazionali.

Lo schema di decreto in esame - nella scheda illustrativa allegata - stima in 246 milioni di euro l'onere previsionale del programma (dal 2021 al 2034) di cui tuttavia 25 milioni precedentemente autorizzati mediante DM 38/2019, mentre la spesa conclusiva per 221 milioni di euro graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del ministero della Difesa:

- per 5 milioni su risorse disponibili a valere sul Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2018, art. 1, co. 1072 (c. d. *Fondone* sul bilancio del MEF da ripartire) - cap. 7120-32

- per 94 milioni a valere sul Fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2020, art. 1 co. 14 (nuovo *Fondone* sul bilancio del MEF da ripartire) - cap. 7120-42
- per 122 milioni su capitoli "a fabbisogno" del Bilancio della Difesa

Capitolo-PG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2032	2033	2034	TOT
7120-32	5,0														5,0
7120-42	1,0	2,0	5,0	3,0	2,0	5,0	5,0	8,5	12,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	94,0
7120-02	1,0	33,0	25,0	27,0	36,0										122,0
TOT	7,0	35,0	30,0	30,0	38,0	5,0	5,0	8,5	12,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	221,0

Oneri espressi in milioni di Euro (M€)

Il programma LUH a favore dell'Arma dei Carabinieri è inserito nel **Documento programmatico pluriennale della difesa 2021-2023** tra i programmi **operanti**: la tabella di pag. 57 dà conto del fatto che le risorse a valere sul Fondo Investimento pluriennale per le esigenze della Difesa Nazionale (cap. 7140) del bilancio della Difesa ammontano ad un totale di 122 milioni di euro.

Nell'ulteriore sezione del DPP sui programmi operanti (p. 135) si dà conto del fatto che: "sfruttando le risorse a bilancio ordinario è stato attivato nel 2020 il lotto opzionale al contratto in essere per l'acquisto di piattaforme LUH da impiegare per compiti di sicurezza del territorio nazionale. Il programma ha ricevuto un'integrazione attraverso risorse a "fabbisogno" recate dalla LdB 2021¹ e anche dal fondo di cui all'art. 1, co.14, della LdB 2020 che consentono la conclusione del programma per quanto attiene la Funzione Difesa. E' in corso l'iter di approvazione del previsto DM ai sensi dell'art. 536 del Codice dell'Ordinamento militare".

Segue la seguente scansione temporale del programma:

¹ Il DPP ricorda che la legge di bilancio per il 2021 ha recato un importante provvedimento di rifinanziamento dello storico Fondo Investimento pluriennale per le esigenze della Difesa Nazionale definendolo "svolta epocale". La dotazione del fondo è di 12,35 Mld di euro nell'arco temporale 2021-2035.

PROGRAMMI OPERANTI

(Valori in Milioni di €)

F.A.	DESCRIZIONE	PREVISIONE SESSENNALE				STANZIAMENTI SUCCESSIVI	MISE - BO	COF
		2021	2022	2023	2024 2026	ANNO DI COMPLETAMENTO		
LUH - CC	 Programma di ammodernamento delle piattaforme elicotteri multiruolo dell'Arma dei Carabinieri da dedicare ai compiti di Difesa nazionale e polizia militare. Sfruttando risorse a bilancio ordinario, è stato attivato nel 2020 il lotto opzionale al contratto in essere per l'acquisto di piattaforme LUH da impiegare per compiti di sicurezza del territorio nazionale. Il programma ha ricevuto un'integrazione attraverso risorse a "fabbisogno" recate dalla LdB 2021 e anche dal fondo di cui all'art.1 c.14 della LdB 2020 che consentono la conclusione del programma per quanto attiene la Funzione Difesa. E' in corso l'iter di approvazione del previsto DM ai sensi dell'art.536 del C.O.M.	21,0	33,0	25,0	63,0	0,00 [76,0]	BO	
		[1,0]	[2,0]	[5,0]	[10,0]	2034		

La scheda del Governo in relazione alle finalità operative sottolinea anche che "l'industria nazionale, *leader* a livello mondiale nel settore elicotteristico, dispone di soluzioni competitive in ambito internazionale, suscettibili di incrementare le quote di *export* del comparto industriale del settore, determinando economie anche in favore dell'Amministrazione Difesa (è il caso dell'abbattimento dei costi non ricorrenti necessari per lo sviluppo del prototipo così come dei costi di produzione e per il supporto logistico in un'economia di scala). Le esigenze capacitive, in termini di piattaforme e tecnologie avanzate, potrebbero essere coniugate perfettamente con quelle industriali legate all'esportazione, sviluppando così soluzioni maggiormente competitive in ambito internazionale e un ritorno economico concreto degli investimenti per il Paese. In tale ambito, il progetto in argomento permetterà di rendere visibili e promuovere le eccellenze industriali del comparto Difesa nazionale nel mondo, anche alla luce dell'utilizzo reale" dei Teatri Operativi ("*combat proven*)".

Per quanto concerne i **settori industriali interessati** la scheda illustrativa indica che tali settori sono prevalentemente quelli aeronautico, meccanico, dell'elettronica e più in generale dell'alta tecnologia nonché ricerca e sviluppo. I siti produttivi, potenzialmente interessati, sono situati su tutto il territorio nazionale con particolare concentrazione nell'area settentrionale e nell'area centro meridionale.

Si prevede, a supporto del programma, il coinvolgimento, oltre al *Prime Contractor*, di oltre 200 realtà nazionali (fornitori e sub-fornitori, diretti e indiretti, comprese le piccole e medie imprese dell'indotto, i centri di studio e ricerca universitari).

Con riferimento al coinvolgimento di Istituti universitari l'Amministrazione proponente precisa che "l'industria nazionale, per altri programmi si è sempre avvalsa della collaborazione dei seguenti enti accademici:

- Politecnico di Milano;
- Università di Modena e Reggio Emilia;
- Università degli studi di Napoli;
- Università di Pisa;
- Università del Salento;
- Politecnico di Torino;
- Università di Chieti-Pescara.

Con riferimento all'esercizio della **facoltà di recesso** l'atto del Governo in esame richiama pertanto le disposizioni di carattere generale che regolano gli accordi contrattuali dei soggetti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 109 del D. lgs. n. 50 del 2016 ("Nuovo Codice degli appalti pubblici") e all'articolo 107 del D.P.R. n. 236 del 2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Trovano, inoltre, applicazione ulteriori specifiche disposizioni che regolano gli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza che a loro volta, in relazione determinati istituti, tra i quali quello del recesso, rinviano alle norme generali del Codice dei contratti.

Al riguardo si ricorda che, in via generale, che ai sensi del richiamato **articolo 109** del "Nuovo Codice degli appalti pubblici" la stazione appaltante può esercitare in qualsiasi momento **il diritto di recesso** con preavviso di venti giorni e con **pagamento delle prestazioni eseguite** e del valore dei materiali esistenti in cantiere e già accettati dall'Amministrazione, **oltre al dieci per cento** dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. A sua volta ai sensi dell'**articolo 107** del D.P.R. n. 236 del 2012 l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.

Senato: Dossier n. 61
Camera: Atti del Governo n. 298
10 settembre 2021

Senato	Servizio degli Affari Internazionali	segreteriaAAII@senato.it - 066706-3666	
Camera	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	 CD_difesa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DI0384